COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

2.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 OTTOBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCESCO FORMENTI**

INDICE

PAG.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Pasinato ed altri; Nan ed altri; Formenti; Bargone ed altri; Calderoli; Fuscagni ed altri; Martinat ed altri: Legge quadro in materia di lavori pubblici (486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946) 15

Francesco Formenti, *Presidente* . 15, 19, 20, 22

Bargone Antonio (gruppo progressisti-federativo), *Relatore* 20

Cecconi Ugo (gruppo alleanza nazionale) . 16

Lorenzetti Maria Rita (gruppo progressisti-federativo) 16

Odorizzi Paolo (gruppo forza Italia) 19

Pulcini Serafino (gruppo progressisti-federativo) 18

Scalisi Giuseppe (gruppo alleanza nazionale) 15

Stella Richter Paolo, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 20

La seduta comincia alle 17,5.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Pasinato ed altri; Nan ed altri; Formenti; Bargone ed altri; Calderoli; Fuscagni ed altri; Martinat ed altri: Legge quadro in materia di lavori pubblici (486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del testo unificato del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pasinato ed altri; Nan ed altri; Formenti; Bargone ed altri; Calderoli; Fuscagni ed altri; Martinat ed altri: « Legge quadro in materia di lavori pubblici ».

Ricordo che, nella seduta di mercoledì 27 settembre, l'onorevole Bargone ha svolto la relazione. Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE SCALISI. Riferendomi alla relazione svolta dal collega Bargone, desidero esprimere alcune considerazioni a proposito dei pareri espressi dalle Commissioni di merito sul provvedimento al nostro esame.

Considerando facilmente accoglibile l'osservazione della Commissione difesa, la quale ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 3, comma 8, sia soppressa la parola « strettamente », credo sia opportuno soffermarsi sulle osservazioni, che reputo molto importanti, espresse dalla XI Commissione. Mi riferisco, in particolare, al punto in cui, considerata altresì la novità introdotta nel testo in esame all'articolo 6, che stabilisce l'istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici dell'ufficio ispettorato dei lavori pubblici, con coperture dei posti in organico attraverso il ricorso alle procedure di mobilità del pubblico impiego, la Commissione segnala la necessità di raccordare e di definire il rapporto tra le funzioni e le competenze attribuite al servizio ispettorato tecnico sui lavori pubblici e quelle attribuite all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

L'articolo 6 del testo unificato in esame si limita a precisare che il servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici è composto da non più di 125 funzionari ai quali è preposto un dirigente generale di livello C, senza dire nulla in merito alle funzioni che tale ispettorato deve svolgere. Al riguardo, qualche precisazione la troviamo all'articolo 4, dove è detto che l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si avvale dei vari osservatori per esercitare le proprie funzioni e che può disporre ispezioni avvalendosi del servizio ispettorato tecnico sui lavori pubblici di cui all'articolo 6.

A mio parere, quindi, è da tenere in considerazione quanto ci viene segnalato dalla XI Commissione, laddove raccomanda di raccordare e di definire il rapporto tra le funzioni e le competenze attribuite al servizio ispettorato tecnico sui lavori pubblici e quelle attribuite all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla V Commissione, anche se concordo con il relatore quando sottolinea che essa è entrata nel merito del provvedimento andando al di là delle sue competenze, non posso non concordare con le osservazioni espresse a proposito dell'articolo 23, in particolare dove è detto che la nostra Commissione dovrebbe valutare l'opportu-

nità di riformulare le disposizioni contenute in tale articolo, considerato che la procedura ivi prevista sembra volta ad agevolare oltre modo il soggetto promotore, di cui non è specificata la natura giuridica.

Su tale figura il mio gruppo si riserva di esprimere un giudizio definitivo dopo aver proceduto all'audizione degli ordini professionali. Del resto, sul soggetto promotore sono state espresse perplessità anche dal sottosegretario per i lavori pubblici quando è stato trattato questo articolo del dispositivo di legge. Ribadisco quindi i forti dubbi che la mia parte politica nutre sulle disposizioni contenute nell'articolo 23, il quale, a mio avviso, dovrebbe essere soppresso.

Per quanto concerne infine il parere della I Commissione affari costituzionali, concordo perfettamente con il relatore; ribadisco però quando detto poco fa relativamente all'articolo 23, di cui è opportuna la soppressione del terzo comma per evitare di incorrere in censure di incostituzionalità.

UGO CECCONI. Non aggiungerò molto a quanto già sostenuto dal collega Scalisi, anche perché ritengo di non potermi addentrare nel merito degli articoli prima che la Commissione abbia proceduto all'audizione delle categorie e degli ordini professionali.

Raccomandando però al relatore di recepire i pareri delle Commissioni – in particolare della bilancio e della lavoro – ricordo che sull'articolo 23 relativo al promotore la mia posizione è sempre stata molto chiara, ritenendo – in ciò confortato dal parere del sottosegretario professor Paolo Stella Richter – che l'introduzione di tale nuova figura nel nostro ordinamento sollevi molte perplessità, anche se debbo riconoscere che rispetto alla originaria stesura l'articolo in questione è stato molto migliorato, perdendo per strada diverse proposizioni significative, quali ad esempio, quelle relative ai lavori in difformità rispetto ai programmi triennali. Sembra inoltre di capire che sia stato tolto il diritto di prelazione che – lo dico con estrema serenità – avrebbe creato la figura di un soggetto promotore.

Su questo articolo – che sarà ovviamente oggetto di discussione serena ma serrata – vorremmo conoscere l'opinione del rappresentante del Governo, che inizialmente era apparso molto perplesso. Il presidente della V Commissione, onorevole Liotta, ha chiesto alla Commissione di meglio specificare la natura giuridica di questo soggetto promotore ed il professor Paolo Stella Richter – con il quale concordo – ha osservato come l'istituzione di tale figura comporti una notevole opera di delegificazione rispetto alle norme esistenti. Come ho già detto, comunque, dopo aver ascoltato le categorie di ordini professionali, potremo approfondire meglio la nostra posizione.

MARIA RITA LORENZETTI. Inizio questo mio intervento riprendendo una riflessione svolta nella precedente seduta della Commissione, in quanto desidero ribadirla in questa sede.

Con l'approvazione delle norme di cui alla legge n. 216 del 1995 abbiamo opportunamente rimesso sulla strada giusta l'attuazione della legge n. 109 del 1994, riavviando il meccanismo degli appalti – in modo a nostro avviso più razionale ed efficace – dando maggiore certezza di regole alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori del settore. È nostro dovere, quindi, non riaprire una fase di precarietà rinviando alle calende greche la definizione del provvedimento in discussione. Lo ricordo a tutti noi perché si possa assumere una responsabilità comune giungendo all'approvazione del testo unificato in esame, il quale consentirebbe agli amministratori pubblici ed agli operatori del settore di disporre di tutti gli strumenti necessari, nel quadro di una normativa efficace e snella, adeguata a rispondere a tutte le questioni ancora aperte.

Desidero ora soffermarmi su alcuni punti del testo che, a nostro avviso, dovrebbero essere oggetto di modifiche e sui quali la mia parte politica si riserva di presentare emendamenti.

In primo luogo, il problema della progettazione, senz'altro il problema più difficile, che ha condotto la Commissione alla decisione di svolgere, giovedì prossimo, una ulteriore serie di audizioni informali. Nel definire difficile la situazione non ho considerato gli atteggiamenti arroganti ed incivili; considero invece degne di attenzione alcune questioni che ci sono state poste, quali quelle delle società di ingegneria e della capacità e potestà di progettazione delle pubbliche amministrazioni, in riferimento appunto ai progettisti.

Ritengo che tali questioni debbano essere affrontate tenendo fermi due riferimenti precisi, vale a dire la necessità di un rapporto trasparente con i progettisti e la qualità dei progetti. Definite queste precondizioni, siamo d'accordo a confrontarci sulle due questioni poste, quella annosa delle società di ingegneria e quella dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le società di ingegneria, non intendo qui ripetere tutte le valutazioni già espresse; non ricorderò come la legge del 1939 risalga ad un periodo in cui addirittura – così almeno affermano alcuni testi – si voleva controllare la presenza o meno degli ebrei in queste società; si tratta comunque di una legge sicuramente datata, che non consente ai nostri professionisti di tenere il passo con la concorrenza europea.

Concordando sulla necessità che vi sia sempre una divisione tra progettazione e produzione di beni e sulla esigenza della trasparenza nella composizione delle società, nonché sul fatto che vi debba sempre essere un progettista responsabile che firmi il progetto, occorre, in attesa di una nuova disciplina organica e sistematica, prevedere la possibilità di società di persone, per creare davvero condizioni di pari opportunità per i nostri progettisti anche rispetto ai concorrenti esteri.

Per quanto riguarda la priorità della progettazione da parte della pubblica amministrazione, siamo disponibili a rivedere le norme per far sì che, in qualche modo, si rifacciano maggiormente al testo della legge n. 109. Vedremo nel prosieguo quali potranno essere le questioni da affrontare al riguardo, ma ribadisco la disponibilità del mio gruppo in tal senso.

Un altro problema che voglio evidenziare è relativo all'ambito di applicabilità della legge, a proposito del quale dobbiamo sì precisare i limiti, ma anche, e soprattutto, sottolineare che come Commissione non possiamo, a mio parere, aver svolto tutto questo lavoro, che ci ha impegnati nella scorsa legislatura e, in buona parte, anche in questa, per varare una legge che obblighi solo ed esclusivamente i comuni e le province. A mio avviso, andrebbe rivista la questione della sottoposizione alla stessa dei soggetti che operano nei cosiddetti settori esclusi, pur senza disattendere la specificità degli operatori in questione.

Per quanto riguarda il problema delle offerte anomale, ritengo necessario che il Governo chieda in sede europea una deroga per il nostro paese. A mio avviso, infatti, l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche soprasoglia, dell'attuale sistema rappresenta un efficace ed indispensabile deterrente. Sottolineo l'importanza della deroga in questione, perché i ricorsi che possono essere presentati rischiano di bloccare tutto. È per tale motivo che chiediamo questo tipo di impegno al Governo.

Per quanto riguarda il problema dell'appalto integrato, è stata da più parti avanzata l'obiezione che la norma è troppo generica. È dunque necessario precisare meglio che cosa si intenda per lavori a prevalente componente impiantistica e tecnologica, mantenendo sempre ferma la distinzione tra progettazione ed esecuzione. Bisogna quindi verificare la possibilità di una formulazione più puntuale.

Vi è poi la questione relativa ai consorzi, con particolare riferimento all'articolo 15 del testo unificato. Nella sua attuale dizione, infatti, tale articolo rischia di fare venire meno la tutela delle piccole e medie imprese, che sono invece soggetti costituzionalmente garantiti. Riteniamo che uno dei principali obiettivi del provvedimento in esame sia quello di spingere verso l'aggregazione. Da questo punto di

vista, i 50 mila iscritti all'albo e le 250 mila imprese rappresentano un dato di partenza che deve farci riflettere, perché per una maggiore trasparenza ed efficacia e perché il mercato funzioni meglio è necessario spingere verso l'aggregazione delle imprese tutelando quelle piccole e quelle medie.

Occorre sicuramente introdurre disposizioni che dispongano il divieto, per chi fa parte del consorzio, di partecipare alla gara in forma singola, e che prevedano che chi entra a farne parte lo fa in via definitiva; in parallelo, occorre tuttavia prevedere anche che ciascuna impresa debba essere qualificata per lo specifico lavoro e non per l'intero importo. In mancanza di ciò si rischia di gettare il mercato nelle mani delle sole grandi imprese

Per quanto riguarda il problema del promotore, esprimo una valutazione positiva sull'articolo 23. Considerato che in tante sedi abbiamo avuto modo di discutere con gli amministratori e con le imprese, con i progettisti e con altri soggetti, ritengo che in un settore in cui scarseggiano le risorse pubbliche sia importante far leva sul capitale privato per la realizzazione di opere di interesse pubblico. D'altro lato, è evidente che la prefigurata soppressione del diritto di prelazione del promotore renderà meno interessante per il privato presentare la propria iniziativa.

Concludo ribadendo quanto ho detto all'inizio a proposito dei tempi e della necessità di ottemperare a un dovere che abbiamo sempre avuto ben presente: quello di non riaprire una fase di precarietà per operatori ed amministratori non portando in porto il provvedimento al nostro esame. Dobbiamo invece assumerci la responsabilità di dare definitivamente certezza a questo settore.

SERAFINO PULCINI. Mi sembra doveroso raccogliere l'appello della collega Lorenzetti al senso di responsabilità che dovrebbe indurre a condurre rapidamente in porto l'esame del provvedimento all'ordine del giorno. Al di là del contenuto del provvedimento, infatti, è da considerare prioritaria l'esigenza di ridare certezza di regole al settore delle costruzioni.

La posizione è molto critica sul testo in esame, ma credo che il relatore abbia complessivamente svolto un lavoro meritevole. In generale, ritengo che la società italiana abbia bisogno di leggi più semplici, contenenti principi generali e vertenti su materie omogenee e su questo tema mi riservo di assumere una specifica iniziativa; in questo momento, però, credo occorra varare una legge per il settore dei lavori pubblici che sia la migliore possibile, per riattivare gli appalti che sono fermi, in particolare negli enti locali, proprio per l'incertezza delle norme.

Desidero inoltre soffermarmi su alcuni problemi specifici del testo unificato in discussione, in particolare su quello delle società di ingegneria. Io non sono contrario alle società di professionisti, ritengo tuttavia che tale tema debba essere affrontato dal Parlamento in termini generali ed in modo omogeneo per tutte le professioni, evitando disparità di trattamento legislativo. In questo senso mi sembra riduttivo legiferare oggi sulle società di ingegneria senza regolamentare società tra professionisti di altro genere, quali i medici, gli avvocati, i geologi, gli agronomi, gli architetti, eccetera.

Per quanto riguarda il problema della casse edili, mi sono già espresso in precedenza e sono stato accusato da alcune parti di avere assunto una posizione contraria alla esigenza di questi lavoratori di avere reciprocità di compensazione tra le diverse casse. Questo non è vero, sono stato presidente di casse edili e quindi conosco bene l'argomento; sono favorevole al contenuto di quella norma, ma ritengo si tratti di materia che riguarda l'area del lavoro e non quella dei lavori pubblici. Un'altra questione che si pone è quella dell'applicabilità di questa legge. Un provvedimento-quadro sui lavori pubblici dovrebbe regolamentare tutto il settore e non solo una parte, ma per far questo dovrebbe appunto essere una legge più di principi generali che di definizione di questioni specifiche come, ad esempio, gli incarichi di progettazione, le fusioni, i

trasferimenti ed i conferimenti di aziende.

In conclusione, dichiaro la mia disponibilità, nei prossimi giorni, a collaborare per migliorare il testo e per giungere presto all'approvazione dello stesso, in quanto il settore dei lavori pubblici ne ha particolarmente bisogno.

Spero di aver offerto un contributo a questo dibattito e mi auguro che, nelle prossime legislature, possano trovare applicazione in una nuova legge per il settore i principi di carattere generale della legislazione italiana.

PRESIDENTE. Onorevole Pulcini, vorrei ricordarle che sicuramente lei non avrà l'onore e il piacere di partecipare ad un altro dibattito, considerato che l'ultima legge sui lavori pubblici è in vigore da 100 anni!

PAOLO ODORIZZI. Già ho avuto modo di manifestare, durante il breve intervento da me svolto nel corso della precedente seduta, un apprezzamento generale al lavoro che è stato compiuto, a proposito del quale non va dimenticato che la dura presa di posizione e la presentazione di migliaia di emendamenti da parte dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale hanno avuto il merito, a mio parere, di influire sul lavoro svolto dallo stesso relatore.

Nel ribadire i meriti dell'onorevole Bargone, per aver svolto un'opera che, stando alla mia breve esperienza, ritengo non solo encomiabile ma anche ciclopica, sottolineo che su alcuni particolari argomenti abbiamo assistito ad un cambiamento del suo punto di vista nel senso da noi auspicato.

Siamo quindi particolarmente soddisfatti sia per il ruolo svolto dalla Commissione, che ha consentito di superare le prese di posizione di parte, sia per la preannunciata presentazione, da parte della collega Lorenzetti, di alcuni emendamenti che rispondono ad esigenze emerse nella società civile e che il mio gruppo si accinge a valutare definitivamente con senso di responsabilità.

Condivido le considerazioni svolte dal collega Pulcini a proposito di una maggiore semplificazione della legislazione. Infatti, così come sempre più spesso accade nella legislazione italiana, il testo unificato in esame parte dal principio che è ammesso solo quello che è esplicitato, quando invece la prospettiva dovrebbe essere quella contraria, cioè di ammettere tutto ciò che non è vietato. Per esempio, viene spontaneo chiedersi, a proposito dell'articolo 12, dove si parla dei soggetti ammessi alle gare, quali siano quelli esclusi.

Ritengo che varare questa legge sia indispensabile per un settore che ha una valenza enorme nell'economia del paese. Mi sia consentito un paradosso, una provocazione: sarebbe peraltro auspicabile che lo stesso spirito liberista che si è utilizzato nel confronto in sede referente sia impiegato per semplificare il ruolo dello Stato nella realizzazione di opere di interesse pubblico introducendo il principio che tale tipo di opere possono essere realizzate soltanto da soggetti privati con capitali privati.

A proposito dei pareri espressi dalle Commissioni di merito, chiedo chiarimenti procedurali circa le conseguenze che potrebbero derivarne per la Commissione se non ne tenesse conto. La Commissione bilancio, per esempio, condizionando l'espressione del suo parere favorevole alla soppressione, fra l'altro, dei commi 11 e 12 dell'articolo 14, a mio avviso ha toccato uno degli argomenti che fin dall'inizio ci ha molto preoccupati, perché temevano una politica che, in qualche modo, andasse a danneggiare le piccole e medie imprese. Se a queste affermazioni di principio seguiranno emendamenti che le recepiranno, saremo i primi ad esserne soddisfatti e ad accoglierli.

La soppressione dei commi 11 e 12 può comportare il rischio che il settore delle piccole e medie imprese non sia in grado culturalmente di raccogliere gli stimoli all'aggregazione contenuti nel provvedimento, per cui potrebbero prodursi, nel nostro sistema, effetti non valutabili. Attraverso processi non condizionati da norme precise, e che quindi potrebbero le-

dere i principi costituzionali di libertà e di impresa, vi è il rischio che il settore diventi particolarmente difficile per tutti coloro che per puro spirito di individualismo non si sentissero di aggregarsi in consorzi o in società più complesse. Credo sia necessario riflettere a fondo sull'animo e sullo spirito degli italiani, che difficilmente, per ragioni anche di ordine culturale, possono essere ricondotti a forme aggregative. Occorre chiedersi dunque se l'introduzione di tali forme, ancorché molto libere, non possa produrre effetti diversi da quelli voluti e di difficile valutazione in questo momento. Ritengo cioè che in questa fase iniziale vada evitato qualsiasi stimolo rispetto ad un processo che il nostro paese, e soprattutto la piccola e media imprenditoria, non è culturalmente pronto ad affrontare.

Oltre a tale quesito, su cui mi attendo una risposta, vi è il problema delle offerte anomale, sollevato in particolare dal parere della Commissione affari costituzionali. Al riguardo ho ricevuto, come credo anche tutti gli altri colleghi, una serie di inviti a modificare l'articolato. Ritengo che il problema sollevato vada approfondito, dal momento che è stata anche sottolineata una presunta contraddizione dell'articolo 24 con le direttive comunitarie che impongono la verifica della giustificazione del prezzo presentato da parte dell'appaltatore. Non è questo esattamente il senso del rilievo della I Commissione affari costituzionali, ma vi è stata una segnalazione ed è quindi necessario, credo, approfondire la questione.

In conclusione, ritengo che, per rendere più proficuo il nostro lavoro, potrebbe essere utile rendere note ai soggetti che verranno auditi nella giornata di giovedì 5 ottobre le modifiche al testo unificato sulle quali si profila già un accordo tra i gruppi, al fine di evitare che nel corso delle audizioni siano sollevate questioni in realtà già superate dai fatti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo alle repliche del Governo e del relatore.

PAOLO STELLA RICHTER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sulle linee generali del provvedimento in esame vi è già un pieno e diffuso consenso, dimostrato peraltro dal suo trasferimento in sede redigente. Su specifici punti vi sono dei problemi ed il Governo presenterà tempestivamente i propri emendamenti. Non credo che le programmate audizioni informali, che la Commissione ha comunque deciso correttamente di effettuare, possano essere considerate determinanti allo svolgimento dei lavori parlamentari. Le audizioni offriranno ulteriori elementi di valutazione, ma non possiamo certamente dipendere dalla volontà delle categorie interessate. Ritengo, pertanto, che l'esame del provvedimento possa procedere speditamente; i problemi specifici evidenziati potranno essere affrontati nel corso dell'esame degli articoli.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Ringrazio i colleghi per gli apprezzamenti a me rivolti per il lavoro svolto, la cui positività dipende anche dalla collaborazione dei gruppi e dal clima di serenità in cui si è lavorato, laddove il clima di tensione non produce alcunché di positivo.

Desidero ora soffermarmi sugli specifici problemi sollevati. Mi riservo di tornare più avanti sul problema del promotore; desidero però precisare che, nell'esaminare il parere della I Commissione affari costituzionali, mi sono limitato a sottolineare che, nella parte relativa all'articolo 23, manca una motivazione che consenta alla Commissione di utilizzare proficuamente il contributo fornito attraverso il parere stesso, nel quale si afferma genericamente che la norma agevola in qualche modo il promotore, ma non si indica il perché.

Concordo sulla necessità di ritornare sul problema della compatibilità tra ispettorato per i lavori pubblici ed autorità. Al riguardo, ricordo che nel corso della conversione in legge del decreto-legge n. 101 la Commissione accolse la volontà del Governo di incardinare il servizio ispettivo presso il Ministero dei lavori pubblici, decidendo tuttavia di mantenere l'autorità

come organismo autonomo. Di qui l'attuale discrasia tra i due organismi, che occorrerà correggere.

Per quanto riguarda la progettazione, ritengo di essermi già diffuso ampiamente su tale argomento nella mia relazione. Trattandosi della questione più scottante, che aveva creato i maggiori dissensi, era infatti necessario approfondire il tema e cercare di contemperare le diverse esigenze con i principi cardine della legge. Le proposte avanzate sono ora all'attenzione dei colleghi; le riprenderemo in sede di esame degli articoli.

Anche quella dell'applicabilità della legge è una questione importante, sulla quale occorre muoversi nel rispetto delle direttive comunitarie, in attuazione delle quali è stato di recente emanato un decreto legislativo sul quale la Commissione ha espresso un articolato parere. Ritengo però vi sia lo spazio per intervenire su alcuni aspetti, che hanno trovato anche motivi di grave degenerazione. Ricordo che nell'indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura, per le società che gestiscono in esclusiva servizi pubblici era emersa una situazione di gravissimo disagio, poco trasparente e poco rigorosa, con una serie di conseguenze a catena che hanno condotto a situazioni pesanti di carattere giudiziario ed in alcuni casi ad un inquinamento del mercato, che è l'aspetto che maggiormente ci riguarda dovendo noi provvedere a definire una legge che renda il mercato libero ed al tempo stesso trasparente e regolato da principi rigorosi. Quindi, a mio avviso è auspicabile che anche per questi settori vengano applicate le norme rigorosissime relative alle procedure d'appalto – conseguentemente anche la trattativa privata – relative alla scelta del contraente, alle varianti e così via. Su questo invito alla riflessione, perché si deve trovare una strada che risponda a questa esigenza ma che, allo stesso tempo, non confligga con le direttive comunitarie.

Bisogna poi precisare meglio la disciplina dei lavori sotto la soglia comunitaria, considerato che, al riguardo, vi è qualche ambiguità nel testo.

Per quanto riguarda l'appalto integrato – questione posta dall'onorevole Lorenzetti –, devo dire che, in effetti, sono state sollevate delle obiezioni, tant'è che ho ricevuto moltissime sollecitazioni perché precisassi meglio il significato della frase « a prevalente componente impiantistica e tecnologica ». Si obietta, infatti, che tale formulazione sia generica e che, quindi, potrebbe riguardare solo le imprese che il legislatore ha considerato con particolare attenzione, cioè quelle con *know-how* tecnologico particolarmente avanzato, addirittura con brevetto depositato e che hanno necessità di progettare per non porsi fuori mercato. Quindi, una realtà di cui non si era tenuto conto nella legge n. 109, ma che è stata tenuta presente nel decreto-legge n. 101 del 1995.

La formulazione più puntuale della norma relativa all'appalto integrato, pertanto, è all'attenzione dei gruppi e merita, a mio avviso, uno sforzo per renderla più adeguata.

In merito ai consorzi, le norme ad essi relative puntano all'aggregazione e alla crescita delle piccole e medie imprese, per cui svolgono due funzioni: una tendente ad eliminare la situazione di polverizzazione delle imprese sul mercato; l'altra di rispetto di un principio costituzionale, in quanto mira ad agevolare la crescita delle piccole e medie imprese. In realtà, la disposizione in base alla quale le imprese devono essere qualificate per l'importo dell'appalto agevola solo la capofila ed esclude tutte le altre. Per le imprese in questione, quindi, ciò significa porre un diaframma rispetto alla loro possibilità di allargarsi.

Per quanto riguarda la società di professionisti, concordo con il collega Pulcini quando sottolinea la necessità di disciplinare tutte le professioni. Purtroppo, non si riesce ad arrivare ad una disciplina legislativa generale e non possiamo, in questa sede, non mettere mano alla legge del 1939, perché altrimenti penalizzeremmo le professioni tecniche di architetto, ingegnere e geometra rispetto ad una situazione di mercato che, di fatto, ha già privilegiato le società di ingegneria.

Quindi, se vogliamo riequilibrare il mercato per andare incontro alle esigenze poste dagli ordini professionali, dobbiamo necessariamente superare il divieto della legge del 1939 per consentire ai professionisti di organizzarsi in modo più adeguato anche rispetto alla concorrenza europea.

Ritengo invece superata la questione relativa alle disposizioni sulle casse edili, in quanto la norma relativa a tali casse è tra quelle entrate subito in vigore, tant'è che l'accordo è stato fatto ed ha prodotto i suoi effetti, per cui sarebbe inutile ritornare sulla materia.

In merito alle agevolazioni fiscali, ribadisco la miopia del ragionamento fatto dalla Commissione bilancio, perché è vero che le entrate sarebbero minori, però non è stata svolta nessuna valutazione in prospettiva: bisogna investire sulle aggregazioni ed il conferimento dei beni e le plusvalenze sono elementi importantissimi per realizzare la confluenza delle imprese. Siccome la scelta attuata in questa legge è quella di incentivare l'aggregazione, dobbiamo prevedere anche le agevolazioni fiscali, altrimenti poniamo un freno a quanto è accaduto finora.

Onorevole Odorizzi, qualora la Commissione in sede redigente non si uniformi al parere delle Commissioni filtro, queste ultime possono presentare all'Assemblea un apposito ordine del giorno che, se approvato dall'Assemblea stessa, obbliga la Commissione di merito ad uniformarsi al parere in questione. Quindi, se non teniamo conto delle condizioni poste dalle suddette Commissioni, ci esponiamo a questo tipo di strumento regolamentare. Ricordo, peraltro, che ci trovammo in questa condizione in sede di discussione della legge n. 109: in merito alla riduzione delle stazioni appaltanti, ricordo che, nonostante il parere dell'aula fosse contrario alla scelta della Commissione di individuare organismi provinciali per le gare d'appalto, fu la posizione della Commissione a prevalere, anche se poi il testo fu modificato al Senato, tant'è che le stazioni appaltanti sono rimaste 14 mila, anziché 7 mila come avevamo proposto in quell'occasione.

Concludo questa brevissima replica appellandomi nuovamente ai gruppi per la conclusione rapida dell'esame del provvedimento. Oggi abbiamo approvato la risoluzione per differire il termine per l'adozione del regolamento ex articolo 3 della legge 109 del 1994; la conseguenza naturale di tale decisione deve però essere la rapida approvazione della legge; diversamente avremo provocato, con questo slittamento, un danno rispetto all'applicazione della legge n. 109, come modificata dalla legge n. 216.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti nella discussione sulle linee generali per il contributo portato all'approfondimento di singoli punti del provvedimento. Un ringraziamento particolare rivolgo al relatore per il proficuo lavoro svolto. Ricordo che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato nella precedente seduta per il giorno 10 ottobre prossimo e che la discussione riprenderà successivamente con l'esame degli articoli.

Per quanto riguarda la proposta del deputato Odorizzi, ritengo che le posizioni dei gruppi possano essere conosciute dai soggetti che verranno auditi dalla Commissione attraverso la lettura dei resoconti delle sedute in cui si è svolta la discussione generale, non essendo ancora in presenza di posizioni o emendamenti formalizzati.

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 18,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 6 ottobre 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO